



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti".

Rep. Atti n. 101/ese del 19 aprile 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 19 aprile 2012:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che subordina l'accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello previsto ordinariamente per il Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, ad una specifica intesa tra Stato e regioni, da stipularsi ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, tra gli altri, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, come espressamente previsto dalla lettera d) del richiamato comma 173;

VISTO l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005) in attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera f) l'impegno delle Regioni alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario;

VISTO l'accordo ponte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007", sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 marzo 2006 (rep. Atti 2545/2006);

VISTO l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni in materia di Sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM);

VISTO l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009) recante "Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTA la lettera pervenuta in data 15 marzo 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la lettera in data 20 marzo 2012 con la quale l'anzidetta proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 12 aprile 2012, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTA la nota in data 13 aprile 2012 con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso una nuova versione del predetto documento, che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota del 16 aprile 2012 con la quale tale nuova versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del 16 aprile 2012 con la quale il Ministero della salute ha segnalato che il testo inviato in data 13 aprile 2012 contiene taluni refusi ed ha trasmesso la definitiva versione del documento medesimo che sostituisce integralmente quella in precedenza diramata dalla scrivente con lettera del 16 aprile 2012;

VISTA la lettera del 17 aprile 2012 con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

## CONSIDERATI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* che prevedono l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua avente il compito di definire le modalità per garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente dei professionisti sanitari;
- l'allegato all'accordo del 1° agosto 2007 (Rep. atti n. 168/2007) che nella sezione "Criteri e procedure di accreditamento dei *provider* pubblici e privati" prevede l'istituzione del Comitato tecnico delle Regioni, con funzioni di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittoria per le Regioni, di competenza anche delle altre Sezioni;
- l'esigenza di definire: i criteri minimi che devono essere osservati per l'accreditamento dei *provider* da parte di tutti gli enti accreditanti; le procedure per la costituzione dell'Albo nazionale dei *provider*; i crediti formativi per il triennio 2011/2013; i compiti degli ordini, collegi, associazioni professionali e le rispettive federazioni; i sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa in favore dei liberi professionisti, al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa;
- che il documento allegato al presente accordo, in osservanza di quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) e del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009), è stato approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 24 gennaio 2012, tenendo conto delle osservazioni del Comitato tecnico delle regioni;

## SI CONVIENE SUL

documento recante: "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti", Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

Il documento ha l'obiettivo di realizzare un sistema integrato nel quale soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi hanno il compito di concorrere alla realizzazione della funzione di governo della formazione continua. Esso definisce:

- i criteri minimi che devono essere adottati da tutti gli enti accreditanti (nazionale e regionali/provinciali) per l'accreditamento dei *provider*, per consentire l'omogeneizzazione delle





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

- attività, al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità;
- le procedure per la costituzione dell'Albo nazionale dei *provider* nel quale annotare eventuali criticità segnalate dagli organismi di controllo e monitoraggio di livello nazionale o regionale per garantire nel tempo ai professionisti sanitari efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell'offerta formativa;
  - i crediti formativi che, per il triennio 2011/2013, sono fissati nel numero di 150;
  - i compiti degli ordini, collegi, associazioni professionali e le rispettive federazioni;
  - i sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità;
  - l'ampliamento dell'offerta formativa in favore dei liberi professionisti.

I destinatari di cui all'allegato documento sono individuati negli enti accreditanti (nazionale e regionali/provinciali), nelle rappresentanze degli ordini, collegi, associazioni professionali e nelle rispettive federazioni, nei *provider* e nei professionisti sanitari.

Le parti convengono che la Commissione nazionale per la formazione continua svolga il ruolo di coordinamento delle attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel sistema.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
Dott. Piero Gnudi

## IL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*

Albo Nazionale dei *provider*

Crediti formativi triennio 2011/2013

Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni,

Sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità

Liberi professionisti

Il nuovo sistema di formazione continua in medicina è stato avviato sulla base dei precedenti accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2007 (rep. Atti n. 2271/2005) e il 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009), al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le *performance* degli operatori della sanità, sulla base del principio dell'obbligatorietà dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) per tutti i professionisti sanitari come strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo professionale e per svolgere -al tempo stesso- una funzione specifica in favore del sistema sanitario indispensabile a garantire, nel tempo, la qualità e l'innovazione dei suoi servizi.

Il Nuovo Sistema ECM, così come disegnato dagli accordi ricordati, è *“un sistema integrato e solidale tra il livello regionale e il livello nazionale, basato su regole comuni e condivise che ne assicurano l'omogeneità su tutto il territorio nazionale e una chiara ripartizione di compiti tra i rispettivi ambiti di azione”* (v. a pag. 1 del paragrafo *Le Premesse*, di cui all' allegato all'accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007).

Il principio a cui si sono ispirati gli accordi citati è stato, dunque, quello della realizzazione di un *“sistema”* nel quale non esiste un solo attore, ma numerosi soggetti, che esprimono matrici di responsabilità di processo, centrali e periferiche.

L'architettura della *governance* disegnata dagli accordi per il governo di questo sistema si connota, quindi, per la presenza di soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi, con il compito di concorrere complessivamente alla realizzazione di un articolato sistema policentrico.

Le componenti di questo sistema sono state individuate nella rappresentanze ordinistiche professionali e, nel quadro del federalismo sanitario conseguente alle modifiche costituzionali del 2001, nei soggetti istituzionali in campo: Ministero della salute, Regioni e Province autonome componenti fondamentali per la funzione di governo della formazione continua.



La Commissione nazionale per la formazione continua ha proceduto ad avviare l'accreditamento dei *provider* da gennaio 2010 e a mantenere l'accreditamento degli eventi formativi fino alla data del 30 giugno 2011.

L'accreditamento dei *provider* ha segnato un passaggio fondamentale del Sistema di formazione continua, in quanto, a seguito dell'avvio degli accreditamenti, si è proceduto all'attivazione degli organismi idonei a garantire la trasparenza e l'indipendenza del contenuto formativo offerto ai professionisti sanitari per l'aggiornamento, senza trascurare la valutazione della qualità del prodotto formativo.

A fronte delle esigenze più volte rappresentate di rivolgere l'offerta formativa ai professionisti sanitari che garantisca l'indipendenza del contenuto formativo rispetto agli interessi degli *sponsor* commerciali, sono stati preliminarmente definiti i criteri e poi, in via sperimentale, effettuati i riscontri sul territorio dal Comitato di Garanzia.

La presenza e l'opera svolta da tale organismo hanno rappresentato e rappresentano un richiamo "forte" all'offerta formativa tanto da auspicare che anche gli enti territoriali (Regioni e Province autonome) si dotino dell'organismo o della funzione analoga, onde organizzare congiuntamente alla Commissione nazionale per la formazione continua, utili sinergie e scambi di valutazione.

Le attività poste in essere dalle Regioni nell'ambito del programma ECM, nel lasso di tempo intercorso dall'ultimo accordo del 5 novembre 2009 ad oggi, sono assai diversificate, così come diversificate sono le problematiche dei Servizi Sanitari Regionali sotto il profilo finanziario, organizzativo e di gestione.

La quasi totalità delle Regioni, attualmente in fasi diverse del percorso, attraverso il lavoro delle 195 Aziende sanitarie presenti nel territorio nazionale, ha contribuito a mantenere e realizzare la formazione dei propri operatori, come obbligo indispensabile ed ormai ordinario nelle prassi aziendali.

La tutela della funzione formativa dei soggetti pubblici che operano nel sistema sanitario rappresenta, per le Regioni, uno degli strumenti ineludibili per garantire qualità, sicurezza ed efficacia dei propri servizi sanitari.

Nello specifico, è stato avviato il riordino dei sistemi regionali ECM, attraverso l'integrazione dei sistemi di accreditamento istituzionale delle Aziende sanitarie pubbliche e private, con i requisiti inerenti la capacità di pianificare, controllare e valutare la formazione continua, quale funzione di livello aziendale indispensabile a garantire nel tempo la qualità, la sicurezza, l'efficacia e l'innovazione dei servizi.

Sono stati sviluppati in particolare gli strumenti individuati con il sopracitato accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007: il piano aziendale della formazione, il *dossier* formativo individuale e di gruppo e il rapporto valutativo.

Nel sistema di formazione continua un ruolo di particolare significato è rivestito dagli Ordini Collegi, Associazioni professionali e dalle rispettive Federazioni (come individuati dal decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2006, n. 120), i quali, così come stabilito nell'accordo del 2007, rivestono il ruolo di garante della professione.



certificatori della formazione continua. Inoltre, in data 14 settembre 2011 è intervenuta la conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che affida agli Ordini il compito di adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non ottemperano all'obbligo di "seguire percorsi di formazione continua permanenti".

Nel riconfermare, pertanto, quanto stabilito negli accordi precedenti, si evidenzia che il ruolo rivestito dagli Ordini, Collegi, Associazioni Professionali e dalle rispettive Federazioni nella formazione continua di maggiore spessore è quello della "certificazione dell'aggiornamento effettuato da ogni professionista sanitario": in tal senso, è stato costituito un apposito Consorzio deputato ad istituire un'anagrafe nazionale dei crediti formativi da rivolgere a tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali presenti sul territorio affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti.

Gli Ordini e i rappresentanti delle professioni sanitarie sono presenti anche nella posizione di *auditor* nel processo di monitoraggio della qualità della formazione continua partecipando, con propri designati, all'Osservatorio Nazionale per la Qualità della Formazione Continua nonché agli Osservatori Regionali.

Il presente accordo, in continuità con i principi stabiliti negli accordi precedenti, vuole introdurre un più concreto sistema di sinergie e di strategie condivise tra gli attori della Formazione Continua nelle seguenti materie:

- Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*;
- Albo Nazionale dei *provider* nazionali e regionali;
- crediti Formativi per il triennio 2011-2013;
- valutazione della trasparenza, dell'indipendenza e della qualità del sistema formativo sanitario: la funzione di verifica, controllo e monitoraggio della qualità;
- il ruolo degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e delle rispettive Federazioni nazionali;
- I liberi professionisti.

#### LE REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO DEI *PROVIDER* ECM: LE LINEE GUIDA PER I MANUALI DI ACCREDITAMENTO

Si ribadisce che l'accREDITamento di un *provider* ECM è il riconoscimento, da parte di un'istituzione pubblica (Commissione nazionale per la formazione continua o Regioni o Province autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati), che abilita un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che, pertanto, può realizzare attività formative riconosciute idonee per il sistema di formazione continua (ECM) individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi.

L'accREDITamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni *provider* da un



accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi previsti secondo *standard* definiti. Atteso che l'accreditamento nazionale comprende ed assume quello regionale, sulla base del presente accordo, l'accreditamento dei *provider* dovrà essere effettuato in base ai requisiti minimi condivisi definiti nelle "*Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard*" allegate al presente accordo, sulla base delle quali dovranno essere definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti (Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei *provider* nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard: allegato 1).

L'accreditamento delle Aziende sanitarie e di altri soggetti pubblici o privati, erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, che erogano prestazioni sanitarie, è regolato dai relativi Manuali di accreditamento *provider* adottati dalla competente Regione o Provincia autonoma.

I predetti Manuali devono essere coerenti con i principi e i criteri di seguito riportati, previsti dagli accordi sopracitati.

- 1) Attribuzione dei crediti formativi agli eventi di formazione continua (accordo Stato Regioni 1° agosto 2007);
- 2) Qualità della formazione continua erogata (accordi Stato Regioni 1° agosto 2007 e 5 novembre 2009);
- 3) Garanzia d'indipendenza del contenuto formativo (accordo Stato Regioni 5 novembre 2009).

I Manuali di accreditamento dei *provider*, adottati dalle Regioni e Province autonome per le Aziende di cui sopra, saranno sottoposti alla valutazione di congruità da parte della Commissione nazionale per la formazione continua atteso che nell'allegato al citato accordo Stato Regioni 1° agosto 2007 al paragrafo "*La tipologia dei crediti da acquisire*" riporta che "*La Commissione Nazionale per la Formazione Continua definisce i criteri uniformi che i provider accreditati sia a livello nazionale che regionale, utilizzeranno per l'attribuzione dei crediti agli eventi presenti nei piani formativi*" e, al paragrafo intitolato "*Offerta formativa*", riporta che "*L'accreditamento dei provider può avvenire a livello regionale o nazionale, fatto salvo il principio che i requisiti minimi per ottenere l'accreditamento devono essere equivalenti su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente i crediti ECM acquisiti dai professionisti della Sanità, sia che l'attività formativa sia stata erogata da provider accreditati a livello nazionale oppure da provider accreditati a livello regionale, avranno valore equivalente su tutto il territorio nazionale*".

Le competenti amministrazioni regionali o provinciali autonome - prima dell'adozione dell'atto da parte della competente Giunta regionale/provinciale (quest'ultimo passaggio, solo se ritenuto necessario) - trasmettono i Manuali che si intendono adottare alla Commissione nazionale per la formazione continua tramite la sezione I "Criteri e procedure di accreditamento dei *provider* pubblici e privati", nella quale opera il Comitato Tecnico delle Regioni, previo parere positivo espresso dal Comitato stesso.

Al fine di garantire l'omogeneità del Sistema di accreditamento regionale con quello delle altre Regioni e Province autonome, nonché per garantire l'attuazione dei principi e dei criteri





richiamati ai punti 1), 2) e 3), la Commissione nazionale per la formazione continua, acquisito il richiamato parere positivo del Comitato Tecnico delle Regioni, tramite la competente sezione, prende atto del Manuale/i prodotto/i dalle Regioni/Province autonome.

Se il Comitato Tecnico delle Regioni non esprime il proprio parere positivo perché rileva degli scostamenti del Manuale inviato dalla Regione/Provincia autonoma rispetto ai richiamati criteri, la Regione/Provincia autonoma interessata può decidere di apporre i correttivi per escludere gli scostamenti rilevati e, in tal caso, il Comitato Tecnico delle Regioni, tramite la competente sezione, scioglie la propria riserva e la Commissione nazionale per la formazione continua prende atto del documento.

Qualora la Regione/Provincia autonoma non ritenga di modificare il Manuale di accreditamento, la stessa richiede l'instaurazione di un contraddittorio in merito con la Commissione nazionale per la formazione continua.

All'esito di tale confronto, la Commissione nazionale per la formazione continua esprime le proprie determinazioni adottando uno specifico provvedimento motivato; in caso di non condivisione, da parte delle Regioni/Province autonome, delle motivazioni addotte dalla Commissione, i crediti formativi attribuiti agli eventi o ai progetti di formazione continua valgono esclusivamente sul territorio di riferimento della Regione o della Provincia autonoma.

I Manuali adottati dagli Enti accreditanti regionali/provinciali per i soggetti privati (quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie) che si accreditano in qualità di *provider* provvisori o *standard*, devono essere approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua che valuterà eventuali scostamenti rispetto ai principi e ai criteri contenuti nelle "Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard" di cui all'allegato 1 al presente documento.

Gli scostamenti rilevati nei Manuali adottati dalle Regioni e Province autonome rispetto ai criteri richiamati ai punti 1), 2) e 3) nonché rispetto ai criteri contenuti nelle "Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard" (v. allegato 1) devono essere definiti in un apposito documento elaborato a cura del Comitato Tecnico delle Regioni ed approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Il documento deve essere elaborato definendo i criteri di cui al paragrafo precedente e deve comprendere uno schema esemplificativo che faciliti l'individuazione dei possibili scostamenti e i relativi criteri in base ai quali gli scostamenti stessi sono classificati come ammissibili oppure non ammissibili ai fini dell'approvazione del Manuale o del mancato riconoscimento nazionale dei crediti formativi.

La rilevazione di eventuali scostamenti presenti nei Manuali per l'accreditamento dei *provider* richiesti agli Enti accreditanti regionali/provinciali da parte di soggetti privati, sono preliminarmente esaminati dal Comitato Tecnico delle Regioni che opera presso la sezioni I "Criteri e procedure di accreditamento dei *provider* pubblici e privati" sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento. L'esito della valutazione effettuata dal Comitato Tecnico delle Regioni, tramite la competente sezione, deve essere trasmesso alla Commissione nazionale per la formazione continua per l'eventuale approvazione. Eventuali scostamenti dai criteri di cui sopra, saranno



opportunamente comunicati all'Ente accreditante a cura del Comitato Tecnico delle Regioni, tramite la competente sezione, per consentire alla Regione o alla Provincia autonoma (Ente accreditante) di apportare le necessarie modifiche.

Qualora la Regione/Provincia autonoma non ritenga di modificare il Manuale di accreditamento, la stessa richiede l'instaurazione di un contraddittorio in merito con la Commissione nazionale per la formazione continua.

All'esito di tale confronto la Commissione nazionale esprime le proprie determinazioni adottando uno specifico provvedimento motivato; in caso di non condivisione, da parte delle Regioni e Province autonome, delle motivazioni addotte dalla Commissione nazionale per la formazione continua, i crediti formativi attribuiti agli eventi o ai progetti di formazione continua valgono esclusivamente sul territorio di riferimento della Regione o della Provincia autonoma.

Fermo restando quanto stabilito nelle "Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard" e ai punti 1), 2) e 3) del precedente paragrafo, i Manuali di accreditamento provider possono prevedere l'applicazione di misure più restrittive da parte degli Enti accreditanti nazionale e regionali/provinciali.

Si procede a riassumere e a definire le regole previste per i soggetti che intendono rivolgere la domanda di accreditamento agli Enti accreditanti territoriali (regionali/provinciali) e nazionale (Commissione nazionale per la formazione continua).

Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale sono accreditate dalle Regioni, Province autonome o altri enti regionali o provinciali, appositamente delegati, del territorio di riferimento (sulla base del Piano Formativo Residenziale/Formazione sul Campo).

Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione pubblica regionale o provinciale, ove svolgano uno o più eventi residenziali in Regione diversa da quella in cui sono accreditati, sottopongono l'accREDITamento dell'evento formativo alla Commissione nazionale per la formazione continua, la quale, in collaborazione con l'Ente accreditante, procederà ad ogni singolo accREDITamento.

Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione pubblica regionale o provinciale, ove svolgano formazione a distanza con accesso limitato ai propri dipendenti e agli operatori sanitari della Regione o Provincia autonoma di riferimento, sottopongono l'accREDITamento alle Regioni, Province autonome o altri enti regionali o provinciali a condizione che la formazione a distanza abbia i requisiti di tracciabilità e di completa esclusione dei professionisti che non operano sul territorio dell'Ente accreditante di riferimento.

Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione pubblica regionale o provinciale, ove svolgano formazione a distanza con accesso libero a tutti i professionisti indipendentemente dalla



loro sede operativa, sottopongono la richiesta di accreditamento dell'evento formativo alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Le Università, gli IRCCS, gli I.I.ZZ.SS, gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali nonché le rispettive Federazioni nazionali e gli enti di diritto pubblico di rilevanza nazionale o sovra regionale sottopongono la richiesta di accreditamento alla Commissione nazionale per la formazione continua.

La Regione o Provincia autonoma, che pur avendo attivato il sistema di accreditamento regionale non ritiene di procedere all'accREDITAMENTO di tutte o parte le categorie di seguito elencate, può affidare, adottando uno specifico provvedimento - sentita la Commissione nazionale per la formazione continua - l'accREDITAMENTO dei *provider* alla Commissione nazionale stessa. La delibera può riguardare: le società scientifiche, le agenzie formative, gli enti di formazione, le fondazioni, gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali, gli altri enti pubblici e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza.

La Regione o Provincia autonoma che pur avendo attivato il sistema di accREDITAMENTO regionale non ritiene di procedere direttamente all'accREDITAMENTO delle società scientifiche, delle agenzie formative, degli enti di formazione, delle fondazioni, degli Ordini, dei Collegi delle Associazioni professionali, delle rispettive Federazioni nazionali e degli altri enti pubblici e dei soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza, può affidare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) in tutto o in parte il compito di svolgere le attività operative procedurali e informatiche per l'accREDITAMENTO al sistema regionale di riferimento dei richiamati aspiranti *provider* regionali.

L'affidamento è previsto attraverso la stipula di apposito accordo convenzionale tra le parti, sentita la Commissione nazionale per la formazione continua.

Le società scientifiche, nonché le agenzie formative, gli enti di formazione, le fondazioni, gli altri enti pubblici e i soggetti privati quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie sottopongono la richiesta di accREDITAMENTO alla Commissione nazionale per la formazione continua qualora il Piano Formativo si realizzi in più Regioni o Province autonome o per formazione a distanza rivolta ai professionisti indipendentemente dalla loro sede operativa.

Le società scientifiche, nonché le agenzie formative, gli enti di formazione, le fondazioni, gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali, le rispettive Federazioni nazionali, gli altri enti pubblici e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza - quest'ultima con requisiti di tracciabilità - rivolte esclusivamente agli operatori sanitari della Regione o Provincia autonoma dove il soggetto stesso ha eletto la propria sede legale - sottopongono la richiesta di accREDITAMENTO in qualità di *provider* alla Regione o alla Provincia autonoma o ad altri enti regionali o provinciali da essi delegati, del territorio di riferimento.

